



**CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA**

**Provincia di Rimini**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO  
DI MANUFATTI NEI CIMITERI COMUNALI**

-----

*Approvato con Delibera consiliare n. 5 del 22/01/2015*

*Modificato con Delibera consiliare n. 30 del 21/05/2018*

## CAPO I

### CONCESSIONE LOCULI, OSSARI, NICCHIE CINERARIE

#### - Art. 1-

- 1) La concessione in uso di loculi ed ossari e nicchie cinerarie che il Comune costruisce nei Cimiteri Comunali è disposta dal Dirigente o suo delegato con proprio provvedimento, a richiesta dei privati e alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.
- 2) E' fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2 dell'art. 6 in merito alla realizzazione di manufatti da parte di società affidatarie.

#### - Art. 2 -

- 1) I loculi sono esclusivamente destinati alla tumulazione dei cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri; gli ossari alla tumulazione di ossa e ceneri, le nicchie cinerarie alla tumulazione di ceneri. La concessione ha valore esclusivamente d'uso e quindi non trasferisce la proprietà al concessionario.
- 2) Il diritto di sepoltura nel loculo è esercitato per la tumulazione del cadavere appartenente in vita alla persona indicata nella richiesta di concessione o nell'atto stesso.
- 3) Solo in casi di accertata necessità, previa autorizzazione del Sindaco o delegato, potrà essere tumulato il cadavere di altra persona, comunque per un periodo limitato alla durata della necessità stessa.
- 4) Il diritto di sepoltura negli ossari e nicchie cinerarie è esercitato esclusivamente per la tumulazione di ossa e/o ceneri della persona indicata nella richiesta di concessione o nell'atto stesso.
- 5) La concessione di cui all'art. 1 ha la durata di 40 anni a decorrere dalla data di stipula dell'atto relativo, salvo quanto previsto al successivo comma.
- 6) Per i loculi abbinati in gruppi da 2 o da 4 in 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> fila, la concessione di cui all'art. 1 ha la durata di 80 anni a decorrere dalla data di stipula dell'atto relativo. La tumulazione in questi loculi è riservata al concessionario, al coniuge, convivente more uxorio e agli ascendenti e discendenti in linea retta. Il concessionario, o in caso di decesso il coniuge o i propri successori, avranno facoltà di concedere l'uso di detti loculi a parenti e affini entro il 6° grado, nonché a persone che risultino essere state conviventi, o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario. La dichiarazione di benemeritenza è sottoscritta dal concessionario o dagli aventi titolo ed è soggetta al pagamento degli oneri come da tariffe deliberate.
- 7) La concessione può tuttavia cessare di pieno diritto anche prima della scadenza del termine qualora il cimitero ove si trovano i manufatti venga soppresso.
- 8) In caso di soppressione del cimitero i concessionari o i loro aventi causa hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nell'eventuale nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante o per 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.
- 9) Le spese per il rifacimento della lapide e quelle delle pompe funebri che siano richieste dal privato sono a carico dei concessionari.
- 10) Allo scadere del periodo della concessione, si provvederà alla estumulazione dei resti mortali, ossa o ceneri.
- 11) Il Sindaco o suo delegato può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, l'addetto incaricato competente constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

- 12) A completamento della mineralizzazione dei resti mortali, le ossa, se non richieste dai familiari per il collocamento in sepoltura privata, saranno raccolte nell'ossario comune del cimitero.

**- Art. 3 -**

- 1) La chiusura dei loculi, degli ossari e nicchie cinerarie, dopo la tumulazione dei cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri, sarà eseguita a cura del Comune o della Società affidataria; la lapide che esternamente dovrà apporsi a copertura del loculo, ossario o nicchia cineraria, le incisioni e il collocamento, sono a carico del concessionario o aventi causa.
- 2) E' a carico del concessionario, altresì ogni altro onere relativo alla tumulazione del cadavere, ed ogni altra successiva operazione come da tariffe deliberate.
- 3) Il Comune è tenuto alla sorveglianza dei loculi, ossari, nicchie cinerarie ed alla loro ordinaria manutenzione. Le eventuali riparazioni e rifacimenti delle lapidi spettano al concessionario o aventi causa. La sorveglianza e la manutenzione dei loculi, e nicchie cinerarie costruiti e concessionati direttamente dalla Società sarà a suo carico per il periodo dell'affidamento.
- 4) Il concessionario o aventi causa saranno tenuti a contribuire alle spese per eventuali interventi di manutenzione straordinaria della struttura che si rendessero necessari per cause non dipendenti da incuria o mancanza di ordinaria manutenzione e comunque dipendenti da causa di eventi eccezionali.

**- Art. 4 -**

- 1) Ciascun loculo, ossario e nicchia cineraria, sarà distinto con numero progressivo.
- 2) In ogni loculo potrà collocarsi un solo cadavere. In ogni ossario potranno collocarsi esclusivamente ossa e/o ceneri, in ogni nicchia cineraria, esclusivamente ceneri. Per la durata della Concessione, se lo spazio lo consente, potranno essere tumulate anche ossa o ceneri del coniuge, convivente more uxorio e degli ascendenti e discendenti in linea retta del concessionario. Il concessionario, o in caso di decesso il coniuge o i propri successori, avranno facoltà di concedere l'uso di detti manufatti anche per la tumulazione di ossa o ceneri di parenti e affini fino al 6° grado nonché a persone che risultino essere state conviventi, o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario. La dichiarazione di benemerienza è sottoscritta dal concessionario o dagli aventi titolo ed è soggetta al pagamento degli oneri come da tariffe deliberate.

**- Art. 5 -**

- 1) I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 2) Le ossa e destinate alla tumulazione debbono essere raccolti, in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa a norma di legge recante nome e cognome del defunto, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.
- 3) Le ceneri derivanti dalla cremazione, destinate alla tumulazione, devono essere raccolte in apposita urna cineraria, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.

**- Art. 6 -**

- 1) La richiesta di concessione va effettuata presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali con versamento contemporaneo del costo relativo. Ogni concessione è formalizzata con apposito contratto di

concessione redatto in un unico originale, in bollo, da conservarsi agli atti del Comune. Al concessionario viene rilasciata copia fotostatica della concessione.

- 2) Per i manufatti realizzati a seguito di regolare affidamento della costruzione, manutenzione e gestione economica, la Società potrà stipulare con terzi richiedenti, appositi contratti di sub concessione dei manufatti costruiti ed avuti in concessione. I contratti di sub concessione dovranno recare una apposita clausola con la quale venga reso noto al sub concessionario che al termine del periodo di vigenza della convenzione di affidamento, la titolarità del contratto medesimo tornerà in capo al Comune di Santarcangelo di Romagna. I medesimi contratti dovranno recare le firme di tutti i soggetti coinvolti (Società affidataria, Comune di Santarcangelo di Romagna e privato sub concessionario). Per tali contratti, occorrerà un ulteriore originale in bollo da conservarsi agli atti della Società.
- 3) La concessione decorre dalla data di stipula del contratto.

#### - Art. 7 -

- 1) La tariffa di concessione di loculi, ossari e nicchie cinerarie è fissata dal Competente Organo, sulla base dei costi di costruzione di manutenzione e di gestione delle costruzioni e infrastrutture cimiteriali.
- 2) L'importo medesimo sarà versato alla tesoreria Com.le su conforme ordinativo d'incasso dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
- 3) I corrispettivi di cui al comma 2 del precedente art. 6 saranno versati direttamente alla Società, al momento della sottoscrizione del contratto. La Società rilascerà apposita fattura cui verrà applicata l'aliquota iva del 10% o quella eventualmente in vigore al momento della stipula.
- 4) È riservata al Comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata da cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.
- 5) La richiesta comporta il riconoscimento, in favore dei retrocedenti del rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:
  - a) nel caso di concessioni perpetue o qualora la retrocessione avvenga entro 10 anni dal rilascio, il rimborso sarà pari al 50% dell'importo di concessione in vigore al momento della rinuncia;
  - b) qualora la retrocessione avvenga dopo i 10 anni il rimborso sarà pari al 50% della tariffa di concessione relativa agli anni interi residui non fruiti (importo di concessione x tempo residuo / 2 x durata concessione).
- 6) Per i manufatti realizzati in convenzione dalla Società, e per il periodo di affidamento, la retrocessione avverrà con le stesse procedure di cui ai commi precedenti, con il rimborso a carico della Società; contestualmente, al Comune verrà corrisposto dalla Società un importo uguale alla somma rimborsata al richiedente iva esclusa.
- 7) Qualora il concessionario intenda rinunciare a manufatti realizzati in convenzione dalla Società entro 10 anni dalla stipula del contratto, per ottenere in concessione una Tomba di Famiglia per se e familiari, anche in cointestazione con altri richiedenti, la Società, o alla scadenza dell'affidamento il Comune, riconoscerà l'intero importo già versato quale anticipo per la nuova concessione con la revoca/annullamento dei precedenti contratti; l'Iva, se dovuta, verrà calcolata sul saldo da versare.

#### - Art. 8 -

- 1) Salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5, è ammessa la concessione in uso quarantennale per la sepoltura in loculo solo in caso di decesso; quella negli ossari e nicchie cinerarie solo in presenza di ossa o ceneri da tumulare. Tale concessione è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:

- a) per la tumulazione di defunti residenti in vita nel Comune di Santarcangelo di R. o ivi deceduti;
  - b) per la tumulazione di defunti che alla nascita siano stati residenti a Santarcangelo di R. o che vi abbiano risieduto in vita per almeno 20 anni consecutivi;
  - c) per la tumulazione di defunti aventi parenti in linea retta o fratelli residenti o sepolti nel Comune di Santarcangelo di R.;
  - d) per la tumulazione di defunti il cui coniuge o convivente "more uxorio" sia già sepolto nel Comune di Santarcangelo di R.;
  - e) per la tumulazione di defunti religiosi originari di Santarcangelo di R. o che nel Comune abbiano avuto la residenza per almeno 9 anni;
  - f) per la tumulazione di defunti già sepolti in altri Comuni e per i quali si chiede il trasferimento, purchè esista una delle condizioni illustrate ai punti precedenti.
- 2) È altresì ammessa la concessione in uso di loculi, ossari e nicchie cinerarie per la sepoltura di defunti già tumulati in loculi od ossari, nei quali gli stessi non avevano diritto di sepoltura (sepulture temporanee, ecc...), purché tale situazione sia adeguatamente dimostrata.
- 3) Non è ammessa la concessione quarantennale di loculi per la tumulazione di ossa e/o ceneri.
- 4) E' ammessa la concessione anticipata quarantennale di loculi, ossari e nicchie cinerarie realizzati in convenzione dalla Società per la durata dell'affidamento purchè esista almeno una delle seguenti condizioni:

Ossari e nicchie cinerarie:

- a) in previsione dell'esumazione di resti mortali già inumati e quando le concessioni non precludano le esigenze ordinarie (in tal caso dovranno essere pagati anticipatamente i diritti relativi a esumazione e tumulazione ossa);
- b) in previsione della morte per la tumulazione delle ceneri del richiedente che intende farsi cremare;

Loculi in previsione della morte di:

- a) residenti a Santarcangelo di R.;
- b) coloro che alla nascita siano stati residenti a Santarcangelo di R. o che vi abbiano risieduto in vita per almeno 20 anni consecutivi;
- c) aventi parenti in linea retta o fratelli residenti o già sepolti a Santarcangelo di R.,
- d) aventi coniuge o convivente "more uxorio" già sepolto nel Comune di Santarcangelo di Romagna;
- e) religiosi originari di Santarcangelo di R. o che nel Comune abbiano avuto la residenza per almeno 9 anni;
- f) coniugi superstiti per riservarsi una sepoltura accanto al proprio congiunto scomparso;
- g) richiedenti il cui coniuge sia già sepolto presso un cimitero comunale, al fine di consentire il ricongiungimento; in tal caso il concessionario, o avente titolo, del loculo occupato dovrà richiedere il trasferimento del cadavere o resti mortali entro due mesi dalla stipula del nuovo contratto con contestuale rinuncia della concessione del loculo liberato alle condizioni previste per la retrocessione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

La scelta potrà essere effettuata indistintamente per tutte le file del gruppo di loculi ossari o nicchie cinerarie in base alle richieste pervenute. Non potranno essere concessi manufatti anticipatamente qualora il totale di quelli restanti sia inferiore al 15% del totale costruito (tale riserva dovrà essere equamente distribuita in tutte le file preferibilmente in un unico gruppo).

- 5) È altresì ammessa la concessione anticipata di loculi abbinati di cui all'art. 2, comma 6, in previsione della morte, in qualsiasi cimitero, purchè i richiedenti siano nelle condizioni previste da almeno uno dei punti a), b), c), d) e) f) g) precedenti.
- 6) Le assegnazioni di loculi concessionati al momento del decesso nelle prime tre file ed aventi la medesima tariffa di concessione, verranno effettuate in ordine numerico progressivo, osservando, come criterio di priorità, la data della richiesta di concessione.

- 7) Per gli ossari, le nicchie cinerarie, e per i loculi non compresi tra quelli indicati al comma precedente, le assegnazioni verranno effettuate in base alle disponibilità su scelta dei richiedenti.
- 8) Qualora il coniuge, un parente di 1° grado o il convivente del defunto, siano affetti da grave e certificato handicap, è ammessa la concessione, su richiesta ed in base alle disponibilità, di loculo, ossario o nicchia cineraria opportunamente raggiungibile nelle file più basse.
- 9) È vietata la sub-vendita, la sub-concessione e l'utilizzo per tumulazioni di non aventi diritto, dei loculi, ossari e nicchie cinerarie concessionati ai sensi del presente articolo, pena la decadenza immediata della concessione senza alcun rimborso, a titolo di penale, salvo quanto stabilito dal comma 3° dell'art. 2 del presente regolamento.
- 10) Il cadavere dell'avente diritto alla sepoltura deceduto fuori Comune deve essere tumulato nel loculo che gli è riservato di norma entro il termine massimo di un anno, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della somma versata, esclusa ogni ragione ed eccezione di congiunti e di terzi.
- 11) Altrettanto resta fissato in caso di naufragio o di altro accidente, qualora il cadavere non sia ritrovato nel termine suddetto.
- 12) Per le concessioni anticipate è sempre prevista una maggiorazione come da tariffe deliberate, per la riserva a favore di non residenti nel Comune di Santarcangelo di Romagna al momento della stipula del contratto; tale maggiorazione non si applica in caso di residenza in una frazione o parrocchia che si estende al di fuori del territorio comunale.

**- Art. 9 -**

- 1) Per la tumulazione di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, dovrà essere esibito il contratto di concessione di cui all'Art. 6 o gli estremi indispensabili per risalire agli atti del comune, ovvero la dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al successivo art. 10. In mancanza di tale documentazione verrà rifiutata la tumulazione.
- 2) Alle tumulazioni si applicano le disposizioni generali stabilite nel Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90) e nel regolamento regione Emilia Romagna n. 4 del 23/05/2006. In particolare non potranno essere tumulati cadaveri in loculi in cui la concessione residua sia inferiore a 20 anni. In tal caso sarà obbligatorio richiedere da parte del concessionario o avente titolo una proroga alla concessione di 10 o 20 anni.

**- Art. 10 -**

- 1) Per quanto riguarda manufatti o aree assegnati prima del 10/02/1976, per i quali non sia possibile reperire i vecchi contratti o gli stessi non siano mai stati stipulati, la concessione si ritiene perpetua e si considereranno concessionari gli esecutori dei versamenti che risultano dai documenti agli atti e, in mancanza gli eredi più prossimi; qualora nella documentazione agli atti sia indicato solo il nome del defunto avente diritto alla sepoltura, gli aventi titolo saranno considerati i discendenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile.
- 2) L'utilizzo di tali manufatti potrà avvenire su richiesta del concessionario come sopra determinato, ovvero dagli eredi o da uno di loro che dichiarerà di agire a nome e per conto anche degli altri aventi titolo, mediante sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi di legge nella quale venga attestato tale diritto.

**- Art. 11 -**

- 1) L'utilizzo di loculi ed ossari, a concessione cinquantennale, non formalizzata con la sottoscrizione dei relativi contratti, è subordinato alla regolarizzazione con la stipula dell'atto relativo da parte dell'esecutore del versamento o degli eredi; in tal caso la concessione rimarrà

cinquantennale con decorrenza dalla data del 15/09/2000 di approvazione del precedente regolamento (n. 62 del 15/09/2000).

- 2) Nei loculi e ossari concessionati in data antecedente al 15/09/2000 (approvazione del precedente regolamento), il concessionario, o in caso di decesso il coniuge o i propri successori, avranno facoltà di concedere l'uso di detti loculi al coniuge, conviventi, parenti, affini entro il 6° grado nonché a persone che risultino essere state conviventi, o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario. La dichiarazione di benemeritenza è sottoscritta dal concessionario o dagli aventi titolo ed è soggetta al pagamento degli oneri come da tariffe deliberate.

## **CAPO II**

### **CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA**

#### **- Art. 12 -**

- 1) In qualsiasi momento è possibile inoltrare domanda di assegnazione in concessione di tomba di Famiglia o area cimiteriale, indipendentemente dalla disponibilità delle stesse.
- 2) Al momento dell'assegnazione, qualora non possano essere soddisfatte tutte le richieste, verrà data priorità, ai cittadini in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti ed in base alla data di presentazione delle domande:
  - avere la residenza nel Comune di Santarcangelo di R.;
  - avere il coniuge o convivente more uxorio già sepolto presso uno dei cimiteri comunali;
  - avere parenti in linea retta o fratelli già sepolti presso uno dei cimiteri comunali;
  - essere Religioso originario di Santarcangelo di R. o che nel comune abbia avuto la residenza per almeno 9 anni.
- 3) La scelta delle aree o tombe di famiglia disponibili, verrà effettuata dai cittadini richiedenti in base alle disponibilità e con l'ordine di priorità sopra stabilito. Le domande di aventi diritto ai sensi dei precedenti commi e rimaste inevase per indisponibilità, avranno la precedenza per le future assegnazioni.
- 4) Ad ogni assegnazione, pertanto, verranno aggiornate le graduatorie, sulla base delle vecchie e nuove domande rispettando i criteri sopra citati.
- 5) Si prenderà atto di eventuali rinunce, dell'assegnazione con conseguente slittamento della graduatoria.
- 6) Ogni concessione verrà formalizzata con apposito contratto redatto in un unico originale, in bollo, da conservarsi agli atti del Comune. Al concessionario verrà rilasciata copia fotostatica della concessione; per i contratti con la Società affidataria occorrerà un ulteriore originale in bollo da conservarsi agli atti della stessa.
- 7) Il concessionario sarà tenuto a rispettare tutte le clausole e condizioni previste dal sopracitato contratto di concessione.
- 8) Si confermano anche per le tombe di famiglia le procedure eventualmente previste dall'art. 6, comma 2 e le eventuali maggiorazioni previste all'art. 8 comma 12, del presente regolamento.

#### **- Art. 13 -**

- 1) Il periodo della concessione di tombe di famiglia è fissato in anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data della consegna del manufatto al privato concessionario. I titolari della concessione o loro eredi ed aventi causa, tuttavia, avranno diritto di richiedere il rinnovo della concessione alla scadenza, previo pagamento ex novo del prezzo di concessione in vigore al momento del rinnovo

e semprechè ciò non sia in contrasto con le disposizioni di legge e di regolamento che potranno essere eventualmente emanate in futuro.

**- Art. 14 -**

- 1) È ammessa la facoltà per il concessionario o avente titolo di recedere dal contratto, consegnando direttamente al Protocollo Generale del Comune o inviando a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, apposita richiesta, entro i sei mesi antecedenti la scadenza annuale del contratto. In tal caso l'Amm.ne Com.le provvederà a restituire quanto versato a titolo di corrispettivo per la concessione, decurtato della percentuale dell'1% per ogni anno di godimento della struttura. Tale rimborso avverrà solo dopo che l'Ufficio Com.le preposto avrà certificato la riduzione in pristino dell'edicola funeraria che dovrà avvenire a cura e spese del concessionario recedente.

Le opere di miglioria e/o completamento realizzate dal concessionario, potranno essere mantenute a insindacabile parere dell'Amm.ne, ma non comporteranno il rimborso di ulteriori somme. La retrocessione di Tombe realizzate della Società affidataria per il periodo di affidamento, avverrà con le modalità di cui sopra, fermo restando che sarà la stessa a provvedere al rimborso.

- 2) Il Comune si riserva la facoltà di accettare la retrocessione di una tomba di famiglia costruita in area assegnata in concessione novantanovenale o perpetua alle seguenti condizioni:
  - Che la tomba sia libera da cadaveri, resti mortali, ossa ceneri ecc.. e pertanto utilizzabile da un nuovo concessionario.
  - Che sulla base della graduatoria vigente o altro legittimo diritto per l'assegnazione di aree o tombe di famiglia, esista la disponibilità di un avente titolo, di accettare una nuova concessione novantanovenale del manufatto nello stato in cui si trova accollandosi eventuali spese per il ripristino, manutenzioni, ristrutturazioni, personalizzazioni, rilascio autorizzazioni, ecc...

L'eventuale rinuncia da parte degli aventi titolo e/o collocati nella graduatoria non precluderà il mantenimento dell'originaria posizione per l'assegnazione di nuove tombe nel cimitero.

Il Comune dovrà valutare, a proprio insindacabile giudizio e comunque dopo aver accertato l'assenza di motivazioni speculative, lo scioglimento dell'originale rapporto concessorio e l'attribuzione a favore del recedente, di un indennizzo ulteriore rispetto a quello indicato al primo comma. Tale indennizzo, sulla base dell'eventuale periodo residuo della concessione e sullo stato manutentivo del manufatto, dovrà essere quantificato attraverso apposita stima redatta dagli uffici comunali competenti ed approvato con apposita determinazione dirigenziale.

Allo stesso modo dovrà essere quantificato l'importo della nuova concessione sulla base delle nuove tariffe aree/manufatti incrementato del valore delle opere già realizzate e sul relativo stato di conservazione.

In tal caso la corresponsione dell'indennizzo a favore del recedente, potrà avvenire solamente dopo che il nuovo concessionario abbia corrisposto al Comune l'importo di concessione a suo carico e sia stato formalizzato il nuovo atto concessorio.

**- Art. 15 -**

- 1) Ad eccezione delle tombe completate internamente dalla Società affidataria, prive di rivestimenti, tinteggiature e cancelletto esterno, ma già agibili, nell'edicola potranno essere ricavati loculi e ossari secondo gli schemi previsti nelle tavole di disegno allegate ai progetti approvati dall'Amm.ne Com.le.
- 2) In tal caso, l'edicola, realizzata secondo i progetti approvati dall'Amm.ne, verrà consegnata finita esternamente; saranno a carico dei concessionari le opere di sistemazione interna per la creazione



dei loculi, la loro rifinitura e la fornitura e posa del cancelletto di chiusura da realizzare secondo i disegni forniti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

- 3) È a carico del Comune o della Società con contratto di affidamento costruzione, manutenzione e gestione economica, la predisposizione di tutte le canalizzazioni e impianti esterni per dotare l'edicola degli opportuni allacci alla linea di illuminazione votiva e per l'allontanamento delle acque pluviali.

**- Art. 16 -**

- 1) Tutte le opere di finitura previste a carico dei concessionari, necessarie al rilascio dell'agibilità, dovranno essere eseguite nel termine massimo di tre anni dalla data della consegna del manufatto, eventualmente prorogato con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà dei concessionari. Qualora tale termine non fosse rispettato si avrà la decadenza automatica della concessione, cioè senza che occorra alcuna formalità, con l'incameramento del corrispettivo versato ed il passaggio in proprietà al Comune delle eventuali opere non rifinite, l'uno e l'altro a titolo di penale.

**- Art. 17 -**

- 1) Il diritto dell'uso dell'area e dell'edicola non ne trasferisce ai concessionari la proprietà e l'area stessa rimane, tra l'altro, soggetta al regime dei beni demaniali ex art. 822 - C.C.
- 2) Lo stesso diritto non può essere ceduto nè trasmesso a terzi, nè permutato, tanto per atto fra vivi quanto per atto di ultima volontà, anche se a titolo gratuito, sotto comminatoria della decadenza immediata della concessione o incameramento del corrispettivo a titolo di penale.

**- Art. 18 -**

- 1) Il diritto di sepoltura nei loculi che saranno ricavati nella tomba è riservato alle persone della famiglia jure sanguinis dei concessionari fondatori della tomba e ai loro coniugi o conviventi more uxorio. I concessionari o in caso di decesso i coniugi o i loro successori, avranno facoltà di concedere l'uso di detti loculi a parenti e affini entro il 6° grado, nonché a persone che risultino essere state conviventi, o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario. La dichiarazione di benemeritenza è sottoscritta dal concessionario o dagli aventi titolo ed è soggetta al pagamento degli oneri come da tariffe deliberate.
- 2) Ogni altra concessione si presume fatta a scopo di lucro o di speculazione, per cui il Comune potrà imporre, a titolo di penale, un corrispettivo pari a quello vigente all'epoca per la concessione del diritto di sepoltura nei loculi costruiti dal Comune.

**- Art. 19 -**

- 1) A dette sepolture si applicano le disposizioni generali stabilite per le tumulazioni e le estumulazioni nel Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90) e nel regolamento regione Emilia Romagna n. 4 del 23/05/2006.

**- Art. 20 -**

- 1) Spetta ai concessionari, ai loro successori ed aventi causa, mantenere a proprie spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti realizzati sul suolo di cui al presente atto.
- 2) In caso di inadempienza il Comune si riserva il diritto di provvedere d'ufficio ma a spese del concessionario.

**- Art. 21 -**

- 1) Nel caso di soppressione del Cimitero, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 98 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (DPR 285/90).

**CAPO III**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**- Art. 22 -**

- 1) Le disposizioni del presente regolamento s'intendono estese per quanto applicabili, anche alle concessioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del medesimo.

**- Art. 23 -**

- 1) Per quanto eventualmente non contemplato nel presente regolamento, saranno osservate per quanto applicabili, le disposizioni in materia igienico-sanitaria, le norme specifiche del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90), del regolamento regione Emilia Romagna del 23/05/2006 n. 4, e del regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nonchè dei principi generali di legge, ai sensi del Codice Civile.